

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

"CENTRO DI ACCOGLIENZA ANNALENA TONELLI"

rivolto a nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità familiare.

codice identificativo gara B2FB9D3952

codice unico intervento S01232710374202400114

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la gestione complessiva del Servizio del Comune di Bologna denominato "Centro d'accoglienza Annalena Tonelli" ubicato a Bologna in Via della Foscherara, 9, rivolto ad un massimo di 10 donne adulte gestanti o mamme con figli minorenni, in carico al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna o al Servizio Sociale Protezioni Internazionali dell'Azienda Servizi alla Persona Città di Bologna, le cui competenze genitoriali appaiono caratterizzate da condizioni di fragilità quali l'impossibilità di garantirsi un luogo di vita autonomo, condizioni di esclusione sociale, difficoltà connesse ai percorsi migratori o di uscita dalla violenza familiare. Sono esclusi i nuclei interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongano l'inserimento in strutture per madri con bambino ad alta intensità tutelare. In via eccezionale la struttura, al fine di mantenere l'unitarietà della famiglia, può accogliere nuclei all'interno dei quali, oltre ai figli minori, possano esserci anche neomaggioranni.

La struttura offre un'accoglienza residenziale temporanea per permettere alle persone ospitate di canalizzare le proprie risorse in vista di una nuova riorganizzazione e ricostruzione di autonomie nella gestione della vita quotidiana. L'accoglienza è definita negli obiettivi e nei tempi dal progetto individualizzato elaborato con il Servizio Sociale Territoriale in stretto raccordo con il Servizio Risorse Minori del Comune di Bologna.

La struttura è registrata presso l'Anagrafe del Comune di Bologna come convivenza anagrafica; è pertanto possibile per i nuclei inseriti assumere formalmente la residenza presso la struttura, su indicazione del Servizio Sociale che ha la presa in carico.

Il servizio è ubicato nell'immobile di proprietà comunale sito in Via della Foscherara, 9 - Bologna identificato al foglio 296, mappale 221, sub 1. Trattandosi di immobile il cui utilizzo è strettamente connesso al servizio, non sarà pertanto ammesso alcun utilizzo differente, nemmeno temporaneo. La consegna dell'immobile avverrà tramite specifico verbale, redatto contestualmente alla sottoscrizione del contratto, che conterrà i dettagli e le modalità di utilizzo del bene.

Si precisa che le prestazioni del presente affidamento sono riconducibili al CPV 85311000 - 2, individuato nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto tali considerate servizi alla persona ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 36/2023 pertanto nel rispetto dei principi in esso stabiliti, l'aggiudicatario, deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi.

Per il dettaglio si rimanda all'allegato PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 26 mesi a partire dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta, presumibilmente decorrenti dal 27/10/2024, con possibilità di rinnovo per un egual periodo. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si ritiene cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Valore dell'appalto

L'importo del contratto è quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'aggiudicatario non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto. L'importo viene corrisposto all'aggiudicatario previa presentazione di regolare fattura, come meglio specificato all'art. 5 del presente capitolato speciale d'appalto. Non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero.

Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nell'allegato PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 – Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni. Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate al Comune di Bologna – Settore Servizio Sociale - Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna, e riportare il dettaglio, comunicato dal responsabile unico del progetto, del codice identificativo gara, del numero di DD/PRO con relativa data di esecutività della determinazione dirigenziale di definizione degli impegni contabili a seguito di aggiudicazione. È fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture dell'aggiudicatario, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura o irregolarità del DURC. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC o documento affine, sarà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. L'operatore economico è tenuto a comunicare ogni modifica relativa al proprio regime fiscale oltre ad ogni modifica significativa, da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 6 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal responsabile unico del progetto. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'aggiudicatario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso aggiudicatario. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. A tale revisione si perverrà ad esito di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione Comunale ed in contraddittorio tra l'aggiudicatario e il responsabile unico del progetto, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui sopra. Al ricevimento della richiesta, il responsabile unico del progetto conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'aggiudicatario, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'aggiudicatario, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle

maestranze addette al servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto. L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto. Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente. L'aggiudicatario, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione, come prescritti dalla normativa vigente, o da emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

ART. 8 – Garanzie e Coperture assicurative

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione Comunale può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 in particolare in merito alle riduzioni di cui al quarto periodo, si applica la riduzione nella misura massima consentita, del 20%, al possesso anche di solo una delle certificazioni di cui all'allegato II.13. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della "garanzia definitiva" determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La "garanzia definitiva" è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla disciplina della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora l'aggiudicatario intenda richiedere l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, deve costituire specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia deve essere costituita con le modalità indicate dalla suddetta

norma.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione dei prodotti/sostanze utilizzati/e per l'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto;
- committenza di lavori e servizi;
- Rc per la conduzione a qualsiasi titolo di beni immobili di proprietà di terzi
- danni a cose in consegna e/o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre al Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, le coperture assicurative precedentemente riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e proprietà dei dati

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario s'impegna a consegnare alla sola Amministrazione Comunale, su supporto cartaceo ed in formato digitale, gli elaborati prodotti, garantendo la massima riservatezza in ordine agli argomenti oggetto della documentazione stessa. Ai risultati verrà data pubblicità previo accordo tra le parti sui criteri (tempi e modi) più opportuni. L'Amministrazione ha diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Art. 10 – Penali

Per il presente contratto è nominato il Direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile unico del progetto, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'aggiudicatario le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D. Lgs. n. 36/2023. Il Direttore dell'esecuzione o il responsabile unico del progetto possono avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti. Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'aggiudicatario nel quale saranno indicate le istruzioni e direttive necessarie. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti che possano influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'aggiudicatario (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione all'aggiudicatario per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale che illustri le circostanze contestate. In particolare la rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte del Comune di Bologna :

a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente capitolato speciale d'appalto;

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale può applicare le penali come di seguito dettagliate e nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio;

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni fatto;

- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni fatto;

- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni fatto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati dal contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'aggiudicatario, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'aggiudicatario può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone, l'aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il responsabile unico del progetto dispone la ripresa dell'esecuzione con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione Comunale che a tal fine provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Rappresentante dell'aggiudicatario deve far pervenire, entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione comunale applica le penali previste.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Risoluzione e recesso del contratto

L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione Comunale risolve il contratto qualora nei confronti dell'aggiudicatario:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio

con l'aggiudicatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. All'esito del procedimento, l'Amministrazione Comunale, su proposta del responsabile unico del progetto, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9;
- d. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;
- e. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f. violazione di quanto previsto all'articolo 14.

Qualora, al di fuori di quanto previsto per le risoluzioni per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Comunale risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'aggiudicatario con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto. Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 - Condizioni di esecuzione - clausole sociali

Alla luce della tipologia del servizio per la sua esecuzione sono previste, ai sensi dell'articolo 57 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, le clausole sociali di seguito dettagliate la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

1) clausola sociale volta a garantire la stabilità occupazionale: "L'aggiudicatario qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante". L'Allegato "personale utilizzato nel contratto di appalto in corso di esecuzione" espone i dati relativi al personale utilizzato nel contratto di appalto in corso di esecuzione. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione l'Amministrazione Comunale non procederà alla stipula del contratto. L'aggiudicatario si impegna altresì a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale a fornire tutti i dati relativi al personale impiegato nell'appalto.

2) clausola sociale volta a garantire pari opportunità generazionali "L'aggiudicatario si impegna ad assicurare, una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile".

L'aggiudicatario per quanto applicabile alla tipologia di servizio, è tenuto, in relazione alle attività di cui ai

punti d) e) e l) dell'articolo B2 allegato parte B - disposizioni tecniche specifiche del presente capitolato speciale d'appalto, al rispetto di quanto previsto al DM 51 del 29 gennaio 2021 (in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021), che definisce i criteri ambientali minimi (CMA) per le forniture di:

- detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
- detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
- detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale.

L'aggiudicatario, è inoltre tenuto, in relazione alle attività di cui al punto c) dell'articolo B2 allegato parte B - disposizioni tecniche specifiche del presente capitolato speciale d'appalto, al rispetto di quanto previsto al DM 65 del 20 marzo 2020 (in GURI n. 90 del 04 aprile 2020), che definisce i criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura di derrate alimentari.

Art. 13 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. È vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

2. La cessione del credito è regolata dalla normativa vigente.

3. Le prestazioni del presente affidamento sono riconducibili al CPV 85311000 - 2, individuato nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto tali considerate servizi alla persona ai sensi dell'art. 128 D. Lgs. n. 36/2023 pertanto si ritiene che tutte le prestazioni come meglio dettagliate nell'articolo B2 allegato parte B - disposizioni tecniche specifiche del presente capitolato speciale d'appalto, debbano essere svolte direttamente dall'aggiudicatario in ragione della natura educativa e di sostegno delle prestazioni oggetto dell'affidamento e della sua complessità organizzativa. In particolare la natura educativa e di sostegno delle prestazioni oggetto dell'affidamento è fortemente connessa alla relazione professionale di ascolto e fiducia che si instaura tra l'operatore e la persona e si rafforza nella programmazione e gestione condivisa delle diverse attività. La programmazione e gestione condivisa delle diverse attività consente il consolidarsi percorsi ed obiettivi costruiti in modo personalizzato e graduale. La frammentazione si ripercuoterebbe, anche rispetto a prestazioni residuali, negativamente sul target di riferimento che presenta un quadro comportamentale e relazionale caratterizzato da fragilità, che richiede modalità e tempi di approfondimento della conoscenza, instaurazione della relazione professionale e riconoscimento del ruolo di supporto, che rendono necessario preservare la continuità e la condivisione delle modalità di lavoro in tutti gli ambiti di attività.

Art. 14 – Verifiche, controlli, rendicontazioni e monitoraggi

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal responsabile unico del progetto e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali definite all'articolo 10. Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. L'Aggiudicatario deve inoltre presentare al Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità – Settore Servizio Sociale – Servizio Risorse Minori la documentazione e la reportistica come meglio dettagliati dell'articolo B4 allegato parte B - disposizioni tecniche specifiche del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 15 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il responsabile unico del progetto, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, in recepimento delle indicazioni di cui alla Circolare del Segretario Comunale n. 10/2024 P. G. n. 88773/2024 "Circolare inerente la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa - Indicazioni operative", dato l'importo del

contratto e considerate le caratteristiche dello stesso, ritiene che debba essere sottoscritto con la forma della scrittura privata per addivenire con la massima tempestività all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione.

Il presente capitolato speciale d'appalto è parte integrante del contratto.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

Art. 16 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e al Codice Civile.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, le parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sono disciplinate nell'accordo per il trattamento dei dati personali" sottoscritto tra il Comune di Bologna e l'aggiudicatario nel quale formalmente l'aggiudicatario viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. L'aggiudicatario si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 18 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente e del conseguente contratto è competente il Foro di Bologna.

ALLEGATO: PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. B1 – Premessa

Il Servizio denominato "Centro di Accoglienza Annalena Tonelli" si configura come una struttura madre-bambino, non sottoposta ad autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 1904/11 e ss.mm., finalizzata al sostegno della genitorialità ed alla progettazione di percorsi di autonomia in situazioni di vulnerabilità familiare. Il Servizio, da un punto di vista metodologico, si riferisce a quanto contenuto nelle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali" approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni del 08/02/2024, che, in continuità con le Linee d'indirizzo del 2017, si configurano come cornice di metodi e strumenti unitari per la migliore organizzazione e funzionamento dei servizi di accoglienza residenziale.

Il riferimento metodologico degli attori coinvolti nel processo di tutela dei minori è oggetto del documento denominato "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva" Linee di indirizzo Nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate nel dicembre 2017.

Art. B2 - Descrizione analitica del servizio e attività richieste

Il servizio di accoglienza si articola secondo le azioni di seguito indicate:

1. attività di prima accoglienza: all'ingresso un educatore professionale effettua con la persona accolta un colloquio di orientamento al funzionamento della struttura. È il momento iniziale in cui far emergere la situazione generale della persona accolta, i bisogni sanitari, formativi, le attitudini, le esperienze lavorative, la situazione familiare dell'interessata e gli obiettivi progettuali dell'accoglienza concordati con il Servizio Sociale Territoriale;
2. attività di osservazione finalizzata a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale Territoriale, sia necessario intervenire, con particolare cura del sostegno alla genitorialità;
3. attività di accompagnamento finalizzata al sostegno a specifiche fragilità individuate anche in relazione ai figli, sia nella capacità di accudimento sia nella funzione affettiva relazionale al fine di responsabilizzare e valorizzare le competenze della madre;
4. supporto nelle abilità socio relazionali della madre sia all'interno che all'esterno della struttura;
5. attività laboratoriali di sostegno alla genitorialità anche attraverso interventi di gruppo con le donne accolte al fine di favorire il confronto e la condivisione reciproca di vissuti ed esperienze soggettive;
6. colloqui individuali di sostegno alla genitorialità, a cadenza regolare, su adesione volontaria delle madri, circa problematiche specifiche e più in generale, circa l'andamento del progetto personalizzato;
7. attività volte allo sviluppo del lavoro di rete tra la struttura e le risorse presenti nella comunità del territorio circostante, sia per sviluppare senso di appartenenza al contesto, sia per sostenere progetti in una logica di reciprocità in grado di favorire il benessere e la fuoriuscita dal disagio degli ospiti;
8. attività volte a delineare connessioni con le reti di tipo familiare attraverso stretto raccordo con il SST di presa in carico utilizzando forme di Vicinanza solidale, al fine di sostenere ed accompagnare i nuclei inseriti verso un percorso di vita post comunitario;
9. attività in linea con l'approccio transculturale, metodologia che a partire da diversi ambiti disciplinari è finalizzata ad analizzare la cultura di appartenenza della persona divenendo il focus di lettura dei comportamenti, vissuti e azioni messi in atto dai soggetti coinvolti;
10. interventi di segretariato sociale finalizzati a fornire informazioni dettagliate sulle risorse del territorio e sull'accesso alle opportunità e alle prestazioni, in particolare socio-sanitarie; accompagnare ed affiancare le ospiti nell'accesso ai servizi e nel disbrigo delle relative pratiche amministrativo-burocratiche.
11. attività di mediazione culturale rivolta alle ospiti straniere e ai loro figli;
12. interventi di orientamento e accompagnamento al percorso lavorativo;
13. attività volte a favorire la socializzazione nell'esperienza quotidiana sia della donna che del minore e supportare l'inserimento scolastico attraverso il mantenimento di rapporti con gli istituti scolastici di vario ordine e grado in cui sono inseriti i bambini;
14. interventi di integrazione sociale e di accompagnamento all'autonomia, in coerenza con il progetto definito dal SST di presa in carico, in particolare attraverso azioni tese a migliorare l'apprendimento della lingua italiana, favorire l'accesso ai servizi anagrafici e rilascio documenti, ai servizi previdenziali, alle tutele sindacali, ai servizi sociali, sanitari e scolastici, supportare le ospiti nella ricerca di soluzioni abitative (espletamento pratiche per richiesta alloggio ERP, verifica possibilità di coabitazione nel mercato privato...);
15. interventi specifici per i minori, quali ad esempio azioni di sostegno e recupero scolastico, attività ludico ricreative, individuazione di eventuali attività sportive e attività estive;
16. attività di raccordo con il Servizio Sociale Territoriale e con il Servizio Risorse Minori del Comune di Bologna
17. attività di controllo degli accessi e sorveglianza della struttura;

Per quanto riguarda le necessità di cura dei minori accolti, nei momenti in cui per esigenze lavorative o per altre necessità non procrastinabili la madre non dovesse potervi provvedere direttamente, l'aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi, dovrà impegnarsi a:

- favorire esperienze di auto mutuo aiuto tra le mamme accolte;
- impiegare, in via eccezionale, il personale previsto per la gestione della struttura, in funzioni di accudimento diretto dei minori;
- promuovere ogni altro intervento utile allo scopo (es. centro estivo, raccordo con la rete di volontariato....).

Sono a carico dell'aggiudicatario, oltre alle spese per garantire gli interventi sopra previsti:

- a) le spese di assicurazione connesse all'attività lavorativa del personale addetto, anche volontario;
- b) le spese telefoniche per garantire la reperibilità del coordinatore o altra persona individuata dall'aggiudicatario;
- c) la fornitura di generi alimentari, ad integrazione di quanto le mamme presenti sono in grado di acquistare in relazione alle loro risorse economiche ed esigenze, avvalendosi anche di forme di solidarietà alimentare (Banco Alimentare..);
- d) la fornitura di materiale igienico di prima necessità ivi compresa la carta igienica, la farmacia d'emergenza e il materiale di primo soccorso;
- e) il materiale di consumo per la pulizia delle camere e degli spazi comuni;
- f) l'acquisto di attrezzature o altro materiale per lo svolgimento di attività ricreative;
- g) l'allestimento di uno spazio interno dedicato ai minori, strutturato in angolo studio e angolo gioco;
- h) l'acquisto di almeno un pc con connessione internet e l'attivazione di una postazione telefonica;
- i) la fornitura di materassi, coperte, guanciali;
- j) la sanificazione annuale di materassi e cuscini;
- k) il coordinamento delle attività di pulizia che sarà svolto dalle ospiti della struttura;
- l) la pulizia straordinaria da effettuarsi semestralmente;
- m) la presenza di estintori o quanto previsto dalla normativa in essere;

Sono a carico delle ospiti della comunità la preparazione del pasto, la biancheria da bagno e da letto (lenzuola e federe), la pulizia delle camere e dei bagni, la collaborazione alla pulizia degli spazi comuni.

In struttura è garantita la presenza di lavatrici il cui uso gratuito sarà a cura delle ospiti.

Art. B3 - Sede di svolgimento del servizio

Il servizio verrà svolto 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 nella struttura di proprietà comunale denominata "Centro d'accoglienza Annalena Tonelli" ubicata in Via della Foscherara 9 a Bologna. L'immobile, con annesso giardino, viene concesso nello stato di fatto in cui si trova; eventuali variazioni strutturali dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Bologna. Sarà cura dell'aggiudicatario attrezzare l'immobile con quanto necessario per lo svolgimento del servizio.

La manutenzione ordinaria della struttura è posta in carico dell'aggiudicatario, sono parte integrante agli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria:

1. la pulizia e il buon funzionamento di elettrodomestici per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria;
2. la manutenzione del verde;
3. la sostituzione o ripristino dei terminali periferici di impianti elettrici;
4. la sostituzione o ripristino dei terminali periferici di impianti idro sanitari;
5. la sostituzione o ripristino degli arredi deteriorati o danneggiati;
6. la sostituzione delle attrezzature quando desuete o consunte;
7. la tinteggiatura dei locali a cui l'aggiudicatario dovrà provvedere almeno ogni due anni.

L'aggiudicatario si impegna inoltre al ripristino del manto verde e all'allestimento degli spazi esterni.

I locali della struttura sono destinati alle attività previste dal presente contratto e l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile al termine del contratto nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il deterioramento derivante dal normale uso.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario:

- le spese per gli allacciamenti delle utenze, qualora non già esistenti;
- le spese per i consumi: riscaldamento, acqua, elettricità, telefono/connessione INTERNET;

- la TARI;
- imposte e tasse riconducibili al conduttore dell'immobile;
- la pulizia dell'immobile e delle aree di pertinenza, anche avvalendosi della collaborazione delle donne inserite;
- le operazioni di disinfestazione, spurgo, **deblattizzazione** e derattizzazione della struttura e dell'area cortiliva;
- la custodia dell'immobile e la vigilanza sulle aree di pertinenza;
- le spese necessarie per la realizzazione delle attività atte a raggiungere le finalità indicate all'art. B2 - Descrizione analitica del servizio e attività richieste;
- l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività.

Art. B4 – Modalità di esecuzione del servizio

I nuclei vengono inseriti al "Centro d'accoglienza Annalena Tonelli" su richiesta del Servizio Sociale Territoriale e del Servizio Protezioni Internazionali dell'Azienda Servizi alla Persona Città di Bologna, formalizzata all'aggiudicatario dal Servizio Risorse Minori del Comune di Bologna

a) gestione inserimenti/dimissioni/trasferimenti:

- nella fase di inserimento raccolta da parte dell'aggiudicatario di tutte le informazioni riguardanti il nucleo con particolare attenzione agli obiettivi progettuali dell'inserimento; l'inserimento dovrà avvenire di norma entro 7 giorni dalla formalizzazione della richiesta di accoglienza; in casi eccezionali e in presenza di posti liberi, laddove si ravvisi un carattere di urgenza, il Servizio Risorse Minori potrà richiedere all'aggiudicatario l'inserimento in tempi più brevi.
- comunicazione immediata via mail dell'ingresso, della dimissione, dell'allontanamento o mancato rientro della nucleo al Servizio Sociale competente e al Servizio Risorse Minori del Comune di Bologna, fatte salve le situazioni di allontanamento che, in specifiche situazioni di fragilità e/o per particolari esigenze di tutela, richiedano che anche le FF.OO vengano attenzionate con specifica denuncia
- le dimissioni avverranno in modo concordato con il Servizio Sociale che ha la presa in carico, prevedendo adeguato passaggio di informazioni.
- invio al Servizio Risorse Minori, in occasione di ogni ingresso/dimissione, del quadro degli ospiti presenti suddivisi nelle specifiche camere

b) documentazione: l'aggiudicatario curerà la tenuta delle cartelle personali degli ospiti dove saranno registrati gli interventi realizzati.

c) obblighi informativi: l'aggiudicatario elaborerà adeguata reportistica a cadenza mensile, semestrale e annuale nei confronti del Servizio Risorse Minori contenente dati sulle accoglienze realizzate nonché elementi di riferimento utili alla valutazione degli aspetti di qualità del servizio. I contenuti specifici delle relazioni verranno concordati con il Servizio Risorse Minori del Comune di Bologna. L'aggiudicatario garantisce inoltre disponibilità ad implementare qualsiasi aggiornamento, modifica, o aggiunta richiesta dal Comune di Bologna.

Art. B5 – Risorse umane dedicate

L'aggiudicatario impiegherà nel servizio oggetto del presente affidamento personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, fisicamente idoneo, in possesso di esperienza adeguata alla specificità del progetto di accoglienza e alla natura delle prestazioni richieste e con idonee qualità morali.

Il personale deve garantire l'apertura del servizio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. In particolare dovrà essere garantita la presenza delle seguenti figure professionali:

- 1 coordinatore della struttura, con presenza di almeno 2 ore settimanali;

- 1 educatore professionale per un totale di 30 ore settimanali;
- 1 educatore addetto all'infanzia per 13 ore settimanali (tre pomeriggi infrasettimanali e sabato mattina);
- 1 specialista di sostegno alla genitorialità e gruppi per 4 ore settimanali;
- 1 custode/vigilante tutti i giorni dalle 20 alle 8 e per tutto il sabato, la domenica ed i festivi.

Per il coordinatore e gli educatori si fa riferimento a quanto previsto per il personale operante nelle comunità per minori e gestanti, mamme con bambino come indicato nella Direttiva 1904/2011 e successive modifiche eventuali cambiamenti normativi che dovessero intercorrere nella durata dell'affidamento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad assicurare un sistema di reperibilità di un operatore in grado di garantire l'intervento su eventuali emergenze che dovessero verificarsi in struttura sulle 24 ore.

Si precisa che prima dell'avvio dell'esecuzione, l'operatore economico dovrà presentare i CV delle risorse di cui al dettaglio precedente, in coerenza con quanto indicato nell'offerta tecnica.

ART. B6 – Rappresentante del soggetto aggiudicatario

L'aggiudicatario indicherà i nominativi e i numeri telefonici dei referenti reperibili in tutti i giorni lavorativi per l'intera durata contrattuale.

Art. B7 – Obblighi del Comune

Il Comune di Bologna si impegna a comunicare, in forma scritta, all'aggiudicatario ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.